



## **Comune di Castel Baronia (AV)**

PROVINCIA DI AVELLINO

via Regina Margherita n. 1

Codice fiscale n. 81000850644

telefono 0827 - 92008

Partita I.V.A. n. 00281000646

tefax 0827 - 92601

---

### **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 18 del 30/05/2017**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture concesse in locazione e fruite dalla pubblica utenza e messe a disposizione del mondo sportivo.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Di seguito come si intendono le definizioni:

a) per *“Amministrazione”* il Comune di Castel Baronia;

b) per *“impianto sportivo”* il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà pubblica ed in diretta gestione, sia attinente alle istituzioni scolastiche;

c) per *“attività sportiva”* la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativa;

d) per *“anno sportivo o sociale”* l'arco temporale, in genere settembre-giugno, in cui si svolge la pratica delle discipline sportive;

e) per *“concessione per la gestione”* il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si

*verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;*

*f) per “assegnazione in uso” il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo – per fasce orarie e calendari in un dato arco di tempo (di norma annuale, intendendoli perciò riferiti all'anno sociale e sportivo) o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;*

*g) per “concessionario” il soggetto gestore di un impianto sportivo, scelto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;*

*h) per “utilizzatore dell'impianto” il soggetto autorizzato all'uso temporaneo di un impianto sportivo;*

*l) per “tariffe” le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;*

*m) per “canone” l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;*

### **Articolo 3 - Fonti normative**

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto Legislativo n° 242/1999 – campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 91/1981 articolo 1 – attività sportiva;
- articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- LEGGE REGIONALE Campania N. 18 DEL 25 NOVEMBRE 2013 “LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIOEDUCATIVO-RICREATIVE”

- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

#### **Articolo 4 - Quadro delle competenze**

##### 1. Il Consiglio comunale:

*a) Individua, anche attraverso il presente Regolamento, gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;*

##### 2. La Giunta Comunale:

*a) stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;*

*b) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti*

#### **Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali, in base all'analisi sulla presenza o meno di operatori economici potenzialmente interessati in un mercato concorrenziale, si distinguono in:

*a) impianti aventi rilevanza economica;*

*b) impianti senza rilevanza economica.*

2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica. Tali impianti saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi

di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica. Tali impianti avranno differenti forme di affidamento secondo le normative di settore e la normativa vigente.

### **Articolo 6 - Classificazione delle attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini.

2. Gli impianti sportivi comunali sono concessi per:

*a) attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;*

*b) attività sportive agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti;*

*c) attività sportive amatoriali motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo.*

### **Articolo 7 – Tipologie di concessioni**

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:

*a) assegnazione in uso (OCCASIONALE O ANNUALE);*

*b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;*

*c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.*

## **ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Articolo 8 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede la Giunta con delibera e/o Responsabile Ufficio tecnico.

2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di Castel Baronia sulla base delle norme vigenti.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

4. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

### **Articolo 9 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale e vengono rilasciate dalla Giunta e/o Ufficio competente del Comune di Castel Baronia per favorire:

*a) le associazioni di Castel Baronia e dei territori circostanti della Baronia la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport amatoriale, dell'educazione motoria dei settori giovanili;*

*b) le associazioni e le società di Castel Baronia e dei territori circostanti della Baronia regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;*

*c) le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;*

*d) le associazioni (comprese quelle amatoriali) radicate sul territorio.*

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

### **Articolo 10 – Procedure per le assegnazioni in uso annuale**

1. Intendendo per annuale l'anno sociale e sportivo (in genere settembre-giugno), i soggetti di cui all'articolo 9 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza presso l'Ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre. La Giunta assegna gli spazi sulla base delle domande presentate. Le Istituzioni scolastiche per le attività scolastiche avranno canale preferenziale.

2. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche non potranno mai essere concesse in uso, negli orari scolastici o qualora venga presentata domanda dagli istituti scolastici per l'utilizzo delle stesse strutture extra- orario scolastico.

3. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

4. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

5. In caso di rinuncia di spazi assegnati in uso, l'utilizzatore dell'impianto ne dà comunicazione scritta al Comune entro la mattinata del giorno stesso di fruizione.

### **Articolo 11 - Uso degli impianti**

1. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata.

4. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti

sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso da parte dei suddetti utilizzatori dell'impianto. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al utilizzatore dell'impianto.

6. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l' utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

### **Articolo 12 - Divieto di sub – assegnazione in uso**

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub- utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

### **Articolo 14 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso**

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.

3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando i gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:

*a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;*

*b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;*

*c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.*

### **Articolo 15 – Modalità per l'assegnazione occasionale**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo possono essere autorizzate previa richiesta espressa all'ufficio competente a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

### **Articolo 16 – Tariffe**

1. Per le assegnazioni d'uso annuali degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

## **CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA**

### **Articolo 17 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi, preferibilmente i soggetti indicati nell'art. 9 del presente Regolamento, la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

### **Articolo 18 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

### **Articolo 19 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nel presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

## **CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

### **Articolo 20 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione, la gestione esclusiva degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 21 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene

disciplinata nell'atto di concessione.

## **Articolo 22 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza economica e non economica**

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da si tiene conto di norma:

- a) dell'esperienza nel Settore;
- b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
- c) dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, degli adulti, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) della qualità del progetto di gestione;
- e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
- g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;
- h) dei requisiti previsti all'articolo 9 comma 1 del presente regolamento;

2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.

## **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI**

### **Articolo 23 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto**

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- b) *rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;*

*c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata;*

*d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;*

*e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;*

*f) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;*

*g) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;*

*h) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;*

*i) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;*

*l) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;*

2. Gli utilizzatori degli impianti sportivi in uso annuale e occasionale sono inoltre tenuti a:

a) *versare al Comune le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.*

b) *rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso.*

3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della concessione sono tenuti alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale.

#### **Articolo 24 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.

3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

4. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

#### **Articolo 25 - Attrezzature e beni mobili**

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 26 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Articolo 27– Eventi di protezione civile**

1. In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possano pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

### **Articolo 28 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla data di approvazione delle delibera di Consiglio Comunale.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto



